

Informativa per la clientela di studio

N. 43 del 14.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Dal 1° aprile compensazioni Iva libere fino a 5.000 €

*E' stato **ridotto da € 10.000 ad € 5.000** il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione **c.d. "orizzontale" nel mod. F24** può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.*

*Tale limite si applicherà a decorrere dal **1° aprile 2012**. Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza avere necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.*

Premessa

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010:

- **la compensazione "orizzontale" del credito IVA** annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € **10.000 annui**:
 - ⇒ può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale;
- per poter compensare il credito IVA annuale per importi **superiori a € 15.000 annui**:
 - ⇒ è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Decreto semplificazioni fiscali

L'articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") nell'ottica di combattere l'evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente **da € 10.000 a € 5.000 annui** la soglia

di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito.

Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore a € 5.000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Decorrenza

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 marzo ha reso noto che le nuove regole sull'utilizzo dei crediti Iva introdotte dal "Decreto semplificazioni fiscali" si applicano dal **1° aprile 2012**.

Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.

Presentazione della Dichiarazione Iva

Alla luce delle novità portate dal "Decreto semplificazioni fiscali" si possono presentare le seguenti possibilità:

- modello Iva presentato entro il 29.02.2012:
per i contribuenti che hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 29.2.2012 non sussistono particolari problemi. Costoro hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di gennaio/febbraio nel limite di € 10.000. Dal 16.3.2012 possono utilizzare il credito fino a € 15.000 ovvero anche oltre in presenza del visto di conformità;
- modello Iva **non** presentato entro il 29.02.2012:
in questo caso i contribuenti possono procedere il prossimo 16.03 a compensare il credito Iva fino a un importo di 10.000 €. A partire dal 1° aprile 2012:
 - ✓ se l'importo compensato è superiore a 5.000 €:
 - le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio/febbraio/marzo sono "corrette";
 - per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma);
 - ✓ se l'importo compensato non è superiore a 5.000 €:
 - le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio/febbraio/marzo sono "corrette";

- è possibile utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 5.000 senza necessità di presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma);
- per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 15.000 si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....